



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

63/2014

Maggio/02/2014 (*)

Napoli 7 Maggio 2014

Il decreto "Renzi" sul "tempo determinato acausale" trova le prime indicazioni operative del nostro maggiore Istituto di previdenza.

L'Inps, con il messaggio n° 4152 del 17 aprile u.s., fornisce il proprio "punto di vista" riferito agli aspetti previdenziali, in attesa della legge di conversione che già si preannuncia foriera di ulteriori novità.

L'INPS, con il messaggio n° 4152 del 17 aprile 2014, ha fornito le prime indicazioni in merito ai **riflessi previdenziali** del Decreto Legge n° 34 del 20 marzo u.s. (*id*: Jobs Act – prima parte).

Come noto, il provvedimento governativo *de quo* ha apportato sostanziali modifiche (**che saranno a loro volta oggetto di riformulazione in sede di conversione in legge**) ad istituti contrattuali quali il tempo determinato e l'apprendistato.

Orbene, il nostro maggiore Istituto di previdenza, con il documento di prassi in commento, ha fornito alcune utili precisazioni.

In primis, è stato precisato che il venir meno dell'obbligo di sussistenza delle ragioni giustificatrici legittimanti l'apposizione del termine – previste dall'art. 1 del D. Lgs. n° 368/2001 *ante* modifiche *de quibus* – **non comporta modificazioni all'esenzione dal contributo addizionale AspI, fissato**

nella misura dell'1,40%, per le assunzioni motivate da ragioni di tipo "sostitutivo".

Pertanto, all'interno dell'abituale flusso telematico previdenziale **Uniemens**, **sarà sempre necessario valorizzare correttamente i campi relativi alle assunzioni motivate da necessità sostitutive**, in modo da consentire ai sistemi informatici dell'INPS di escludere l'applicazione del contributo aggiuntivo – *ex art. 2 co. 28 L. n° 92/2012*.

Allo stesso modo, **continuano a trovare applicazione le facilitazioni contributive, destinate alle aziende con meno di venti subordinati, per l'assunzione di lavoratori in sostituzione di dipendenti in congedo per maternità, consistenti in una riduzione contributiva nella misura del 50% delle somme a carico del datore di lavoro.**

In ultimo, l'INPS afferma che **è possibile ottenere la restituzione del contributo addizionale AspI per i contratti a tempo determinato anche nel caso in cui la successiva "stabilizzazione" avvenga con un contratto di apprendistato.** A tal fine, ricorda l'Istituto, dal 1° gennaio 2014 il contributo addizionale viene **integralmente rimborsato** (*e non più entro il limite di sei mesi come precedentemente determinato*).

E' importante sottolineare che, le indicazioni *de qua* sono state fornite dall'INPS **prima della conversione in legge del D.L. n° 34/2014** e, pertanto, le stesse dovranno essere oggetto di nuovi chiarimenti per la parte oggetto di modifica nel corso dell'*iter* parlamentare.

Infine, si segnala che il messaggio *de quo* è intervenuto anche per riepilogare le novità in materia di apprendistato che, in considerazione *dell'iter* di conversione del decreto, si ritiene non riepilogare perché sicuramente modificate dal Parlamento; in ogni caso, per ogni approfondimento si rinvia al numero 50/2014 di questa Rubrica.

Ad maiora

**IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio**

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PA